

**VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELL'
ASSOCIAZIONE "VOLONTARI DI CASTEL GUELFO ONLUS"**

Addì quindici (15) ottobre 2020 alle ore 19,30 si sono riuniti presso la sala "Arca" sita in Castel Guelfo di Bologna (BO) in P.le Dante Alighieri, in assemblea regolarmente convocata dal Presidente signor Tosi Paolo, i soci dell'Associazione **"VOLONTARI DI CASTEL GUELFO ONLUS"** in seconda convocazione, essendo la prima convocazione del giorno 14/10/2020, risultata deserta. Il Presidente dell'Associazione, dopo aver constatato:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma di statuto e di legge,
- la presenza di n. 28 (ventotto) soci e n. 24 (deleghe), per un totale di soci intervenuti e rappresentati n.52;
- che l'art 8 - punto 6) dello statuto attualmente vigente dispone *"che l'assemblea in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati"*;

dichiara l'assemblea valida per discutere e deliberare e chiama a fungere da Segretario la signora Mengoli Mirella.

Il Presidente passa quindi a trattare gli argomenti posti all'

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Modifica dello statuto sociale sulla base delle disposizioni normative introdotte dal D.Lgs 117/2017 - "Codice del terzo settore";
- 2) Modifica della denominazione sociale in "ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI CASTEL GUELFO ODV";
- 3) Varie ed eventuali.

OGGETTO N.1

Passando al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea informa i soci che a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 117/2017 e dell'iter in fase di completamento riguardo alla Riforma del Terzo Settore, l'associazione dovrà adeguare il proprio Statuto Sociale alle disposizioni normative previste in materia di Organizzazioni di Volontariato.

Informa inoltre che il predetto D.Lgs. 117/2017 all'art.32 comma 1), impone quale requisito necessario e non derogabile la presenza di almeno sette soci fondatori per l'iscrizione nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, condizione che l'Associazione "Volontari di Castel Guelfo Onlus" possedeva già alla data di costituzione originaria, 27/09/1999.

OGGETTO N. 2

In continuazione di seduta il Presidente informa che a seguito di quanto previsto dal D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche, la denominazione dell'associazione deve essere modificata in "VOLONTARI DI CASTEL GUELFO ODV".

I soci tutti qui convenuti per le sopra esposte finalità, dopo ampia discussione prendono atto di quanto sopra specificato e con votazione unanime favorevole

deliberano quanto segue:

- di approvare la modifica dello Statuto Sociale in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche;
- di modificare la denominazione dell'associazione in **"VOLONTARI DI CASTEL GUELFO ODV"**.

I soci presenti inoltre incaricano il Presidente signor Tosi Paolo per la relativa registrazione dell'atto al competente Ufficio dell'Agenzia Delle Entrate, nonché per la successiva trasmissione a



tutti gli enti preposti al fine di poter conseguire il riconoscimento necessario dal Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato.

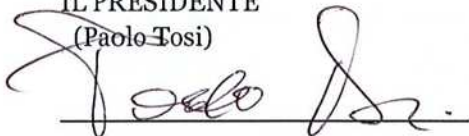
Al presente verbale viene allegato lo Statuto Sociale, che ne diventa parte integrante e sostanziale.

OGGETTO N.3

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, alle ore 20:30 la riunione viene sciolta previa lettura e approvazione del presente verbale.

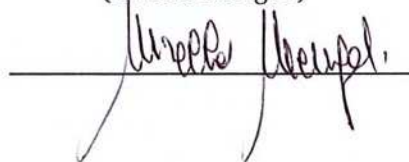
IL PRESIDENTE

(Paolo Tosi)



IL SEGRETERARIO

(Mirella Mengoli)



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 2

Registrato il 28/10/20 Serie 3 al N 3614

Pagato €

(Euro

Il Funzionario
Eduardo Di Gennaro



28 OTT. 2020



[Faint handwritten text]

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA
Registrazione n. 31/10/10 - data 3-11-10
Pagato €
(Firma)

29 OTT 2010



Il Responsabile
Giuseppe M. Geronzi

STATUTO

dell'Organizzazione di Volontariato "Associazione Volontari di Castel Guelfo ODV"

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lg. 3 agosto 2018 n. 105, una Organizzazione di Volontariato avente la seguente denominazione: **"Associazione Volontari di Castel Guelfo ODV"**, con sede legale nel Comune di Castel Guelfo di Bologna (BO), associazione non riconosciuta operante senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 - Scopi e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs 3 agosto 2018 n. 105, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati :

- a. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- i. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- u. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

1. Aiutare senza distinzione di sesso, religione, età, le persone bisognose residenti nel Comune di Castel Guelfo di Bologna in collaborazione con i Servizi Sociali del comune di Castel Guelfo di Bologna;
2. Fornire un valido supporto in particolare alle persone anziane e ai portatori di handicap, per accompagnarli in alcune necessità quotidiane, con esclusione però dell'assistenza specifica medico sanitaria;
3. Realizzare e organizzare servizi in collaborazione sia con il comune che con le istituzioni scolastiche locali, rivolti alle famiglie e bambini con situazioni di difficoltà;
4. Organizzare eventi ed attività culturali e momenti di aggregazione aperti alla collettività.





5. svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, "esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta, nei limiti previsti dal Nuovo Codice del Terzo Settore (art. 33 D.Lgs 117/2017).

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore.

Tali attività saranno deliberate dall'Organo di Amministrazione conformemente alle linee di indirizzo dell'assemblea dei soci, rispettando i limiti e i criteri che saranno emanati con appositi decreti.

Art. 3 – Membri dell'Associazione

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di osservare tutte le previsioni statutarie. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche o giuridiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 4. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 4 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

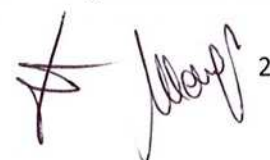
L'ammissione a socio, deliberata dall'Organo di Amministrazione, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione.

L'Organo di Amministrazione cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale (con contestuale rilascio della tessera associativa).

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima Assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea solo per atti che non possano comportare una responsabilità per gli stessi anche di natura patrimoniale è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dai loro esercenti la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.





La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa trascorsi 6 (sei) mesi dal sollecito scritto;
- per esclusione:
 - per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Organo di Amministrazione. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima Assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dall'Organo di Amministrazione.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. L'Organo di Amministrazione ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte dell'Organo di Amministrazione sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 5 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere, se maggiorenne, dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;



3



- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

I soci hanno il diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori (i.e.: libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, dell'Organo di controllo e degli altri Organi sociali), previa richiesta scritta inviata con un preavviso minimo di 30 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari indicati dall'Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

Tutte le previsioni di cui sopra riguardo all'esame dei libri sociali potranno essere implementate tramite regolamento interno da sottoporre per l'approvazione all'assemblea ordinaria dei soci.

Art. 6 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo di Amministrazione (il consiglio direttivo);
- il Presidente;
- il Revisore Unico dei Conti o Collegio dei Revisori (organo facoltativo);
- l'Organo di Controllo.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 7 – L'Assemblea

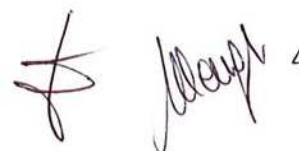
L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'Organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'organo di amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso e iscritti da almeno 1 mese a libro soci. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe, salvo diverse previsioni del codice del terzo settore.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'organo di Amministrazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri dell'Organo di Amministrazione o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'Organo di Amministrazione eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.





L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 15 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina i componenti dell'Organo di Amministrazione;
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- elegge eventualmente i membri del Collegio dei Revisori e adotta eventuale azione di revoca di tale Organo;
- procede alla eventuale ratifica dei provvedimenti adottati dall'Organo di Amministrazione relativi all'esclusione dei soci dall'Associazione;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dall'Organo di Amministrazione;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sull'istituzione di eventuali sedi secondarie dell'associazione.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

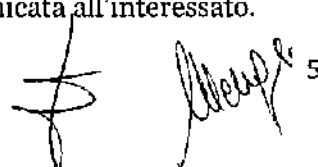
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 8 – L'Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione è formato da un numero di membri non inferiore a 9 (nove) e non superiore a 15 (quindici), purché dispari, eletti dall'Assemblea dei soci. I membri dell'Organo di Amministrazione rimangono in carica per 3 (tre) anni e possono essere rieleggibili. Possono fare parte dell'Organo di Amministrazione esclusivamente gli associati.

Gli stessi decadono dalla carica se non partecipano ad almeno 3 (tre) riunioni all'anno anche non continuative senza giustificato motivo. L'avvenuta decadenza deve essere comunicata all'interessato.





Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti l'Organo di Amministrazione decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure l'Organo di Amministrazione può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo. In mancanza dei non eletti, l'Assemblea degli associati procede alle elezioni con nuovi candidati.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'Organo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Organo.

L'Organo di Amministrazione:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Non sono previste limitazioni al potere di rappresentanza dell'Organo di Amministrazione, salvo quanto previsto dall'art. 26 co. 7 del D.Lgs 117/2017.

L'Organo di Amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

L'Organo di Amministrazione è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, 8 (otto) giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, l'Organo di Amministrazione è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato 4 (quattro) sessioni all'anno e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

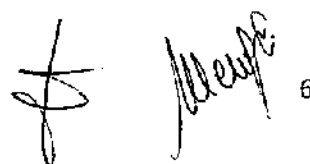
I verbali di ogni adunanza dell'Organo di Amministrazione, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 9 – Il Presidente

Il Presidente, nominato dall'Organo di Amministrazione, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni dell'Organo di Amministrazione, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dall'organo di amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al





Vice Presidente convocare entro 30 giorni l'Organo di Amministrazione per indire nuove elezioni del presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare l'Organo di Amministrazione per la ratifica del suo operato.

Art. 10 - Il Revisore Legale dei Conti

Il Revisore Legale dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Revisore Legale dei Conti resta in carica per la durata dell'Organo di Amministrazione ed è rieleggibile. Il Revisore Legale dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni dell'Organo di Amministrazione e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

La nomina del Revisore Legale dei conti, ovvero di una società di revisione Legale, è obbligatoria quando ricorrono le condizioni di cui all'art.31 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 11 - L'Organo di Controllo

La nomina è obbligatoria nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017- artt. 30 e 31 .

L'Organo di Controllo, anche monocratico se nominato:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 12 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 13 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi degli associati;





2. eredità, donazione e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il l'Organo di Amministrazione redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

L'Associazione redige altresì il bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. oppure sia ritenuta opportuna dall'Organo di Amministrazione.

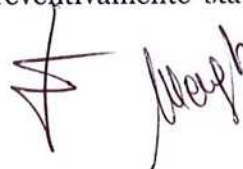
Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 14 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite

 8



dall'Organo di amministrazione, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 17 co.4 dell'art. D.Lgs 117/2017: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art. 15 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli Organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Bologna.

Art. 16 - Assicurazione dei volontari

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art.18 del D.Lgs 117/2017.

Art. 17 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

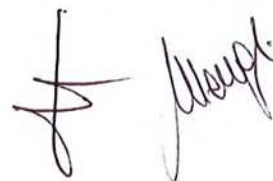
Art. 18 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Art. 19 - Norme transitorie

Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

Resta inteso che: (a) le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione o migrazione dell'Associazione nel medesimo ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore; (b) le clausole del presente Statuto ed incompatibili o in contrasto con i vincoli di cui al comma 8 dell'art. 148 del TUIR e al comma 7 dell'art. 4 del D.P.R. 633/1972 debbono intendersi efficaci solo una volta che sia decorso il termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017.





Art. 15. Responsabilità del Vares

1. La responsabilità della gestione dell'ufficio è attribuita al Vares, che è tenuto a garantire l'efficienza e l'economicità dell'attività amministrativa.

Art. 16. Responsabilità del Vares

1. La responsabilità della gestione dell'ufficio è attribuita al Vares, che è tenuto a garantire l'efficienza e l'economicità dell'attività amministrativa.

Art. 17. Responsabilità del Vares

1. La responsabilità della gestione dell'ufficio è attribuita al Vares, che è tenuto a garantire l'efficienza e l'economicità dell'attività amministrativa.

Art. 18. Responsabilità del Vares

1. La responsabilità della gestione dell'ufficio è attribuita al Vares, che è tenuto a garantire l'efficienza e l'economicità dell'attività amministrativa.

Castel Guelfo di Bologna li 15 ottobre 2020

IL PRESIDENTE


IL SEGRETARIO
